COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

16.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO LA MALFA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana (*Approvato dal Senato*) (1914);

TREMAGLIA ed altri: Costituzione all'estero dei comitati consolari per l'emigrazione italiana (245);

GIADRESCO ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (522);

FERRARI MARTE ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi dell'emigrazione (631);

FOSCHI ed altri: Istituzione dei comitati consolari (959) 3

PAG.

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 3, 5, 6 8, 9, 17, 18

ARMATO BALDASSARE 17

CATTANEI FRANCESCO 6

FERRARI MARTE 5, 7, 8, 17

FIORET MARIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3, 9, 17

GIADRESCO GIOVANNI 5, 6, 8

PETRUCCIOLI CLAUDIO 5, 6, 17

PUJIA CARMELO, *Relatore* 5, 9, 17

Votazione segreta:

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

LEO CANULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana (Approvato dal Senato) (1914); e delle proposte di legge Tremaglia ed altri: Costituzione all'estero dei comitati consolari per l'emigrazione italiana (245); Giadresco ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (522); Ferrari Marte ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi dell'emigrazione (631); Foschi ed altri: Istituzione dei comitati consolari (959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana », già approvato dal Senato nella seduta del 12 luglio 1984; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri: « Costituzione all'estero dei comitati consolari per l'emigrazione italiana »; Giadresco ed altri: « Istituzione dei Comitati consolari »; Ferrari Marte ed altri: « Istituzione dei Comitati consolari elettivi dell'emigrazione »; Foschi ed altri: « Istituzione dei comitati consolari ».

È iscritto a parlare l'onorevole Gunnella. Poiché non è presente s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo, voglio esprimere il più vivo apprezzamento al relatore, onorevole Pujia, all'onorevole Marte Ferrari che l'ha sostituito nell'ultima seduta e agli onorevoli Giadresco e Tremaglia che, con i loro interventi, hanno voluto manifestare critiche, ma anche sottolineare la rilevanza politica che la definitiva approvazione del disegno di legge istitutivo dei comitati dell'emigrazione italiana assumerà per le nostre collettività all'estero.

Non può tuttavia essere lasciata senza risposta l'affermazione dell'onorevole Tremaglia secondo cui il Governo, disattendendo la volontà del Parlamento, avrebbe lasciato trascorrere, per finalità dilatorie, un troppo lungo arco di tempo dalla data di approvazione del testo di legge, frutto di un accordo tra i gruppi parlamentari della Camera.

Per dovere di verità, va infatti ricordato che il Senato ha ritenuto di apportare notevoli modifiche al disegno di legge licenziato dalla Camera il 6 marzo 1980 ed ha approvato il 23 luglio 1982 un nuovo articolato che non ha potuto essere definitivamente giudicato da questo ramo del Parlamento per l'anticipata interruzione dell'ottava legislatura.

Nella visione organica del cosiddetto « pacchetto emigrazione », il Governo in questa legislatura ha allora ritenuto di presentare un proprio disegno di legge, che ricalca nella sostanza il testo di legge approvato dal Senato nel 1982, e quindi non stravolge la volontà politica emersa durante il dibattito parlamentare, testo che il Senato ha approvato, con modifiche, il 12 luglio 1984.

Detto provvedimento, ad avviso del Governo, recepisce in maniera significativa l'esigenza di accordare ai nostri connazionali, residenti fuori dei confini della patria, un organismo di rappresentanza democratica, senza tuttavia suscitare diffiden-

ze o motivi di conflittualità con le autorità dei paesi ospitanti.

Si tratta di una legge che, proprio perché ha avuto un tormentato *iter* politico e parlamentare, è il risultato di un meditato confronto, concepito per dispiegare il massimo di applicabilità all'estero, senza costituire ostacoli al processo in atto di una sempre maggiore integrazione delle nostre comunità nel tessuto sociale ed economico dei paesi di accoglimento.

Tale legge – costituendo tra l'altro i comitati dell'emigrazione italiana un'istanza elettorale di secondo grado per la nomina dei rappresentanti al consiglio generale degli italiani all'estero – favorirà più stretti legami con la madrepatria e farà sentire (questi sono gli auspici di tutti) gli emigrati all'estero compartecipi attivi alle vicende del paese d'origine.

Sinteticamente si può dunque affermare che il provvedimento, sottoposto al definitivo giudizio della Camera, si propone di dare una risposta equilibrata ad una esigenza di partecipazione lungamente richiesta, senza ingenerare presso i paesi di accoglimento sospetti che detti organismi costituiscano strutture antagonistiche, e quindi di isolamento da quel contesto di vita civile e sociale che gli stessi connazionali contribuiscono ad arricchire con il loro lavoro e con la loro apprezzata presenza.

Signor presidente, sia pure brevemente, ritengo doveroso dare alcuni chiarimenti alle questioni sollevate dagli onorevoli colleghi nel corso della discussione generale.

Mi riferisco in particolare all'onorevole Giadresco che ha chiesto, tra l'altro, che almeno una correzione sia stabilita dal Governo nella redazione del regolamento di attuazione in merito ai comitati di assistenza scolastica (COASCIT). Ad avviso del Governo, i COASCIT, in base al testo di legge che sta per essere approvato, continueranno a svolgere le loro funzioni.

Circa l'opposizione manifestata dall'onorevole Tremaglia all'attuale testo dell'articolo 7, che prevede la partecipazione ai comitati di cittadini stranieri di origine italiana « in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto », è opportuno ricordare che, come può essere rilevato dai lavori parlamentari, tale norma è stata introdotta dal Senato nel corso dell'ottava legislatura ed il testo presentato dal Governo l'ha fatta propria, modificandola nel senso di rendere la partecipazione dei cittadini di origine italiana possibile, e non obbligatoria, e stabilendo altresì che la partecipazione stessa non eccedesse un terzo degli eletti.

In sede di successivo esame del provvedimento da parte della I e della III Commissione del Senato, è stato ritenuto opportuno eliminare il procedimento di elezione diretta che avrebbe prestato il fianco a rilievi di incostituzionalità, coinvolgendo inoltre le associazioni di emigrati nel procedimento di cooptazione.

L'articolo 7 appare quindi tener conto, in modo equilibrato, della duplice necessità di interessare, agli istituendi comitati, sia gli emigrati di seconda e terza generazione sia le associazioni.

Signor presidente, onorevoli colleghi, la legge sui comitati dell'emigrazione italiana potrà forse non soddisfare compiutamente le aspirazioni di quanti avrebbero voluto attribuire più penetranti funzioni agli istituendi organismi di rappresentanza democratica, ma l'esperienza dimostra che le generosità legislative, quando non tengono conto delle realtà diversificate esistenti nei paesi esteri, sono spesso fonte di delusione.

Il disegno di legge sui comitati della emigrazione italiana rappresenta un incisivo passo in avanti rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 e colloca lo Stato italiano, nei confronti delle aspirazioni dell'emigrazione, in una posizione di avanguardia rispetto ad ogni altro paese avente problematiche analoghe alle nostre in tema di comunità sparse per il mondo.

Tutto è perfettibile e modificabile, ma ritengo sia doveroso da parte del Governo sottolineare che le potenzialità contenute in questa legge – frutto di una appassionata elaborazione da parte delle forze politiche e delle associazioni che si dedicano alle problematiche dell'emigrazione – sono profondamente innovative.

Il Parlamento della Repubblica, approvando questa legge, affida alle nostre collettività all'estero uno strumento efficace di autentica partecipazione democratica, suscettibile di imprimere alla politica migratoria italiana quel salto di qualità che è stato uno degli auspici più intensi della prima conferenza nazionale dell'emigrazione e che costituirà stimolo per conferire alla ormai prossima seconda conferenza nazionale un approccio confacente alle nuove esigenze poste da una emigrazione matura e consolidata e soprattutto alla domanda di identità culturale dei figli di prima e seconda generazione.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nei nostri lavori informo la Commissione che l'onorevole Tremaglia, a nome del suo gruppo, informalmente mi ha chiesto di rinviare la seduta odierna in quanto impossibilitato a parteciparvi. Chiedo ai colleghi di pronunciarsi in proposito.

MARTE FERRARI. Sono contrario ad un rinvio della discussione del provvedimento all'ordine del giorno in quanto nella precedente seduta avevamo stabilito di approvarlo oggi.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Anche io sono contrario ad un rinvio, anche perché si tratta di una materia su cui abbiamo discusso a lungo e che non presenta particolari scogli da affrontare eventualmente con emendamenti, ma su cui si è manifestata un'ampia convergenza dei gruppi.

PRESIDENTE. Proseguiamo allora nei nostri lavori.

CARMELO PUJIA, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1914.

GIOVANNI GIADRESCO. Faccio notare che, assumendo come testo base il disegno di legge governativo, scompare totalmente l'iniziativa parlamentare per una materia che è invece stata oggetto di iniziativa parlamentare per quindici anni. Mi rimetto comunque alla decisione della maggioranza.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Giadresco che, in presenza di progetti abbinati, ai sensi dell'articolo 77, terzo comma, del regolamento, la Commissione, dopo l'esame preliminare degli stessi, procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato. Nel corso della discussione sulle linee generali mi sembrava fosse orientamento comune scegliere come testo base quello approvato dal Senato. Ma nulla impedisce di seguire una strada diversa, per esempio di redigere un testo unificato dei diversi progetti.

CARMELO PUJIA, *Relatore*. Ma quello che ci proviene dal Senato è un testo che avevamo concordato all'unanimità, che avevamo prima esaminato in Comitato ristretto, in sede referente, e che ora discutiamo in sede legislativa. Non mi sembra opportuno riproporre il tema da capo, come se non volessimo pervenire alla conclusione positiva di una iniziativa che da dieci anni rivendichiamo.

GIOVANNI GIADRESCO. Faccio notare al relatore che un Comitato ristretto su questa materia non c'è mai stato. Io lo avevo proposto, mai voi avete stabilito di non farlo. Vi è stato solo un incarico di relazione.

PRESIDENTE. Formalmente un Comitato fu costituito il 30 gennaio 1985 e comunicò al presidente della Commissione l'unanime opinione emersa di assumere come testo base il disegno di legge n. 1914 nel testo del Senato.

MARTE FERRARI. Ricordo che nella prima seduta in cui la materia fu discussa, proprio per l'urgenza di definirla tutti i gruppi parlamentari si dichiararono favorevoli ad approvare il disegno di legge nel testo del Senato. Questo non vuol di-

re che non si debba porre l'accento sul fatto che il problema è venuto avanti con iniziative parlamentari. Anche accogliendo il testo del Senato, non credo si possa disconoscere l'impegno parlamentare, perché questo è agli atti: è un segno che l'emigrazione conosce molto bene.

Inoltre, rilevo che a suo tempo il Comitato ristretto è stato fatto (il collega Giadresco comunicò di non poter partecipare alla seduta), in quella sede si convenne di scegliere come testo base il disegno di legge, cosa che ho ripetuto nella relazione da me svolta in sostituzione dell'onorevole Pujia.

FRANCESCO CATTANEI. Faccio una breve dichiarazione, perché credo che l'intervento dell'onorevole Ferrari abbia in qualche modo risolto l'aspetto, pur fondato, che l'onorevole Giadresco ha sottoposto alla Commissione. Penso che questo abbia tenuto in doverosa considerazione, oltre al testo del Governo, anche le proposte d'iniziativa parlamentare. In ultimo, si è inserita la richiesta dell'onorevole Tremaglia di rinviare la discussione del provvedimento. Mi sembra che questo sarebbe contrario agli interessi del Parlamento e degli stessi destinatari del progetto di legge, perché la Camera, per un mese o più, sarebbe impossibilitata a riprendere in considerazione questo tema urgente.

Allora mi permetterei di proporre questa soluzione, se possibile dal punto di vista regolamentare, e cioè che nella premessa al voto che la Commissione deve esprimere si faccia riferimento al fatto che il Comitato ristretto costituito nel corso dell'esame in sede referente, nei suoi lavori ha tenuto in positiva considerazione anche le proposte d'iniziativa parlamentare, pur adottando il testo che nella sua autonomia ha poi sottoposto alla Commissione.

PRESIDENTE. Non è che il voto abbia un dispositivo e una motivazione, ma il verbale darà conto delle dichiarazioni del relatore e dei colleghi.

FRANCESCO CATTANEI. Ho parlato di premessa al voto.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Il gruppo comunista si astiene dalla votazione della proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore Pujia di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1914.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1914.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana*).

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato dell'emigrazione italiana.

GIOVANNI GIADRESCO. Intervengo, perché le dichiarazioni del Governo impongono qualche precisazione sulla questione dei COASCIT, confermando la linea che abbiamo espresso nei giorni scorsi circa il nostro atteggiamento generale, che è di approvazione nonostante tutti i limiti che riconosciamo al provvedimento.

In primo luogo, chiedo che nel regolamento di attuazione venga richiamato l'impegno del Governo, che accogliamo positivamente, affinché i COASCIT siano strumenti che sopravviveranno ed abbiano una funzione, anche se non vi è una esplicita citazione nella legge.

In secondo luogo, credo che la ricostruzione fatta dal rappresentante del Governo non sia del tutto corretta, perché, per la verità, stravolgimento c'è stato, sabotaggio c'è stato e rinvio è esistito nel corso degli anni. Lo dimostrano le stesse date: una legge approvata all'unanimità dalla Camera il 6 marzo 1980 ottiene il voto del Senato soltanto il 23 luglio 1982,

con un capovolgimento sostanziale di tutta la legge. Ci sono voluti due anni, dopo che era stata elaborata, non in sede parlamentare, ma di Conferenza nazionale dell'emigrazione, tenutasi nel 1975, una proposta da tutte le forze politiche, quelle presenti nel Governo e quelle all'opposizione: noi e anche l'altra opposizione.

Detto questo, a noi preme sottolineare che non condividiamo la tesi che ci sembra sbagliata e rinunciataria, cui ci ha abituati questo Governo ma alla quale non ci abituiamo (non so se le altre forze di maggioranza sono di questa opinione), che vi possano essere diffidenze e sospetti negli altri paesi. Non accettiamo questo. Siamo disposti alla collaborazione totale, e lo abbiamo fatto con senso di responsabilità in tutti questi anni, con le nostre organizzazioni all'estero, perché diffidenze e sospetti, laddove esistano, siano rimossi. Non può essere che, legiferando nell'interesse della tutela dei diritti della partecipazione democratica dei nostri connazionali all'estero, partiamo dall'idea che questo sollevi diffidenze e sospetti. Se volete, vi diciamo fino in fondo il nostro pensiero: diffidenze e sospetti presso le autorità degli altri paesi risultano più dalle inefficienze del nostro Stato che dalle nostre comunità all'estero, le quali ricevono perfino dei contributi finanziari, oltre che riconoscimenti ufficiali da queste autorità. Sapete che le cose stanno così. Le nostre comunità si sono guadagnate un prestigio ed una stima presso le autorità estere e sarebbe ingeneroso nei loro confronti accedere all'idea del Governo che si debba andare ad una riduzione dei poteri democratici di questi strumenti di partecipazione, che sono i comitati consolari e domani quelli di rappresentanza nazionale, sotto il pretesto delle diffidenze e dei sospetti. In verità, questa riduzione dei poteri dipende essenzialmente da una volontà politica del Governo, direi di questo Governo che se ne assume tutta la responsabilità.

Vorrei dire però, quanto a generosità legislative, per riferire il termine usato dal rappresentante del Governo, che non vi sono generosità legislative a cui si possa rinunciare o che si possa pensare che siano in contrasto con la realtà nella quale ci muoviamo, tanto più che la generosità o l'avarizia dipendono sempre dalla stessa persona. Ricorderò che l'attuale ministro degli esteri Andreotti, quand'era Presidente del Consiglio con un'altra maggioranza, nelle dichiarazioni programmatiche, nel 1976, un anno dopo la Conferenza nazionale, esprimeva l'esigenza, che noi continuiamo ad affermare oggi, che questi organismi di partecipazione democratica fossero dotati di poteri di gestione e non avessero soltanto funzioni consultive, ma anche poteri nell'ambito dei problemi che riguardano la vita e il lavoro delle comunità emigrate. Oggi prevale una concezione diversa da quella a suo tempo espressa dall'onorevole Andreotti e dalla maggioranza governativa, ritenendosi opportuno retrocedere rispetto alle posizioni allora assunte. Così come nei primi interventi, anche in dichiarazione finale intendiamo esprimere il nostro atteggiamento critico a questo riguardo, ma, nonostante i limiti evidenziati, esprimeremo voto favorevole a tutti gli articoli del presente provvedimento.

MARTE FERRARI. In ordine all'articolo 1, intendo rilevare come l'elemento importante sia dato dalla costituzione dei comitati dell'emigrazione italiana, aspetto sul quale vorrei svolegre alcune brevi considerazioni.

Lo stesso onorevole Fioret dovrà riconoscere l'esistenza di alcune differenze tra il testo approvato in prima lettura nella passata legislatura e quello attuale, con particolare riferimento alle funzioni dei comitati.

Credo che nessuno possa ignorare il ruolo assegnato in passato agli emigrati italiani, i quali certamente hanno conquistato sul campo il diritto di realizzare una partecipazione democratica in organismi, capaci di attuare, nonostante la permanenza in terre lontane, una forma di vicinanza allo Stato.

Ritengo che questo provvedimento, come abbiamo avuto modo di rilevare come partito nella nostra recente convenzione sull'emigrazione, pur con limiti e difficoltà, permetta di dare inizio ad una nuova partecipazione, fino ad oggi realizzata solo per la buona volontà dei consoli o laddove sussistevano determinate condizioni di presenza.

Con questo articolo fissiamo il diritto alla costituzione di determinati organismi, quale che sia il loro nome, che si pongono come il primo momento di una serie di riforme in questo settore; sulla base di una iniziale sperimentazione, sarà possibile ottenere una più significativa partecipazione a problemi, che si presentano con sempre maggiore gravità e che richiedono un'adeguata conoscenza delle diverse situazioni.

I nuovi organismi possono rappresentare un filtro oggettivo, un elemento di comunicazione da inserire in un quadro più ampio di riforma, che è stato proposto a questa Commissione e che speriamo di realizzare in tempi brevi; mi riferisco al censimento, all'anagrafe, al comitato nazionale dell'emigrazione, il cui provvedimento è attualmente presso l'altro ramo del Parlamento. Attraverso questo « pacchetto » sull'emigrazione, riteniamo di poter dare al problema una giusta collocazione, evitando di relegarlo in un angolo, come è avvenuto nel passato; si tratta, infatti, di un fenomeno che come filtro dell'occupazione costituisce uno degli aspetti più rilevanti della vita del nostro paese.

Pertanto, pur con le osservazioni espresse in sede di discussione sulle linee generali voteremo a favore di questo articolo.

PRESIDENTE. Constatando che la Commissione sembra orientata ad approvare il disegno di legge nel testo del Senato senza presentare alcun emendamento, desidero rilevare una difficoltà relativa all'articolo 28, che disciplina la copertura finanziaria. Infatti, pur avendo la V Commissione espresso parere favorevole nel dicembre 1984, in tale articolo si fa riferimento al bilancio triennale 1984-1986; sarebbe pertanto, corretto modificare la disposizione con la previsione relativa al bilancio triennale 1985-1987.

MARTE FERRARI. Senza modificare l'attuale articolo 28, si potrebbe prevedere nella prossima legge finanziaria uno slittamento agli anni successivi degli stanziamenti relativi al 1984, non so se ciò sia possibile, ma ci consentirebbe di lasciare inalterato l'attuale testo.

PRESIDENTE. Mentre il regolamento di esecuzione deve essere approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, le prime elezioni dei comitati debbono essere effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Pertanto, è evidente che viene meno ogni possibilità di realizzare una spesa di competenza del 1984; a prescindere poi da ogni considerazione di carattere formale, mi domando se non sussista il rischio di perdere 300 milioni previsti per quell'anno.

Mi chiedo, inoltre, come sia possibile legiferare a metà del 1985 indicando come copertura delle spese relative al 1984, credo, pertanto, che si renda necessaria la presentazione di un emendamento volto a modificare l'articolo 28. Naturalmente trattandosi di una sola modifica, il Senato potrebbe rapidamente prendere in considerazione il nuovo testo dell'articolo 28.

GIOVANNI GIADRESCO. Crediamo che sia opportuno approvare il testo del Senato senza modifiche, anche in base al presupposto che non si tratta di uno stanziamento *ex novo*, ma di uno stanziamento già previsto nel bilancio 1984, nella prospettiva dell'approvazione della legge. Dato che non abbiamo ancora approvato il consuntivo del 1984 chiedo al presidente se non sia possibile, invece di modificare il testo e correre il rischio di perdere ulteriore tempo, attuare questa variazione in sede di coordinamento con il comitato interministeriale per fare in modo che in tre mesi si faccia il regolamento e che entro sei mesi vi siano le elezioni. Altrimenti andremo alla conferenza dell'emigrazione

nel giugno 1986 senza che sia stato eletto neppure il comitato consolare.

CARMELO PUJIA, *Relatore*. Anch'io sono dell'avviso di approvare il disegno di legge senza modifiche, anche in considerazione della prossima chiusura delle due Camere e dei notevoli impegni di lavoro cui andiamo incontro, per cui si rischia su un problema importante, ma non rilevante ai fini dell'applicabilità della legge, di ritardarne di molti mesi l'applicazione. Ritengo pertanto che si debba approvare il provvedimento nel testo del Senato. Le somme previste e non impegnate diventeranno residui recuperabili.

PRESIDENTE. Ho solo voluto richiamare in anticipo l'attenzione della Commissione su un problema che può sorgere riguardo alla copertura finanziaria della legge e quindi circa la definitività dell'approvazione odierna. La questione dovrà essere risolta al momento dell'esame dell'articolo 28. Proseguiamo ora nell'esame degli articoli.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sia consentito di fare una breve precisazione. Voglio cioè sottolineare che l'interpretazione data dall'onorevole Giadresco alle dichiarazioni che ho rese a nome del Governo non corrisponde al significato che esse hanno. Il Governo vuole soltanto riaffermare che le realtà esistenti all'estero sono estremamente diverse per ragioni politiche e sociali e che di questo deve essere tenuto conto nel predisporre una legge i cui effetti abbiano ripercussioni fuori dei confini dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli dal 2 al 27 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

(*Compiti dei comitati dell'emigrazione italiana*).

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato dell'emigrazione italiana assume, in collaborazione e in coordinamento con l'autorità consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attività del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati.

Il comitato, ispirandosi ai princìpi della Costituzione italiana, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli paesi, segnalando alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra l'tIalia e il paese ospitante e delle norme comunitarie.

Il Comitato, inoltre, nell'ambito degli ordinamenti locali, collabora con l'autorità consolare nella vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, anche mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche, nonché sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero, a sostegno dell'azione di tutela dei lavoratori emigrati

e delle loro famiglie e in vista di favorire il loro migliore inserimento nelle società di accoglimento, di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e di migliorare la loro conoscenza della cultura e della lingua italiana.

I compiti e le attività dei comitati previsti dalla presente legge non danno diritto a compensi.

(*È approvato*).

ART. 3

(*Funzioni consultive*).

Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative e favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perché esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide – entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato – con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese, nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge, dall'autorità consolare.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Bilancio del comitato*).

Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei paesi ospitanti e di privati;

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Sede e segreteria*).

Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Composizione del comitato*)

Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Membri stranieri di origine italiana*).

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto.

A tal fine le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Durata in carica e decadenza dei membri*).

I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Validità delle riunioni e delle deliberazioni*).

Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Poteri e funzioni del presidente*).

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Poteri e funzioni dell'esecutivo*).

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Commissioni di lavoro*).

Il comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Elettorato attivo*).

Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido o di documento equipollente, nonché di documento attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Elenco degli elettori*).

In attesa che la materia della registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme, ed ai soli fini dell'elezione dei comitati dell'emigrazione

italiana, presso ogni ufficio consolare, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, viene compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, e la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore. L'iscrizione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando – mediante ogni possibile mezzo e tramite di informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre istituzioni presso cui trovansi cittadini italiani – i cittadini stessi ad iscrivervisi.

L'elenco è pubblico e aggiornato periodicamente d'ufficio o sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari.

Le iscrizioni si chiudono al trentesimo giorno precedente le elezioni.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Sistema elettorale*).

I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Convocazione dei comizi e liste elettorali*).

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.

L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali.

I sottoscritti debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Comitato elettorale circoscrizionale*).

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo articolo 26.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 26.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Svolgimento delle elezioni*).

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Costituzione dei seggi elettorali*).

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente; funge da vice presidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Partecipazione alle elezioni*).

Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14.

Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Operazioni di voto*).

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i richiami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Ripartizione dei seggi*).

Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Attribuzione dei seggi*).

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Comitati non elettivi. Contributi*).

Nei paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

Gli uffici consolari possono altresì, promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del paese ospitante.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonché ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo la modalità e per le finalità della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Abrogazione espressa. Trasferimento di compiti*).

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Regolamento di esecuzione*).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 27.

(*Prime elezioni*).

Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fisserà la data.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(*Finanziamento degli oneri per le prime elezioni*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituzione dei comitati consolari ».

Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Mi rendo conto che è intenzione di tutti i colleghi concludere l'*iter* del provvedimento ma, poiché ho uno scrupolo su questa materia, chiedo alla Commissione se ritiene, sulla base delle considerazioni svolte dal relatore, di lasciare inalterato il testo dell'articolo 28. Sono del parere che si dovrebbe apportare una modifica al testo. La Commissione bilancio si è pronunciata in data 20 dicembre 1984, per cui, a stretto rigor di termini, trattandosi dell'esercizio finanziario 1985, dovremmo chiedere l'aggiornamento del parere, cosa che personalmente farei. Non vorrei che si dicesse che il presidente della Commissione esteri, pur essendo stato ministro del bilancio per alcuni anni, ha trascurato questo aspetto.

Comprendo perfettamente la volontà della Commissione di definire questa materia, ma sono molto preoccupato quando le ragioni di celerità introducono nell'ordinamento giuridico del nostro paese delle

normative che sono contraddittorie rispetto all'impostazione, che in altri campi vogliamo affermare, di costante corrispondenza fra decisioni del Parlamento e spese dello Stato. Vorrei conoscere il pensiero dei colleghi al riguardo.

CARMELO PUJIA, *Relatore*. Ritengo che l'articolo 28 si possa approvare nel testo del Senato, perché lo stanziamento riguarda il triennio 1984-86, per cui consente una manovra tecnica (da questo punto di vista non vi sono problemi insolubili), e anche perché una modifica dell'articolo imporrebbe il ritorno del disegno di legge al Senato, con ulteriore ritardo nell'*iter* di una iniziativa legislativa oltre i limiti consentiti di attesa.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. A differenza del presidente, non sono stato né sarò mai ministro del bilancio, però credo di dover esprimere una convinzione diversa rispetto ai dubbi e alle perplessità manifestati dal presidente. In base all'articolo 28, all'onere derivante dall'applicazione della legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. Poiché penso che le elezioni nel triennio, al di là del periodo di svolgimento, verranno effettuate una sola volta, è chiaro che la cifra complessva di 900 milioni è distribuita nei tre anni, ma è riferita alla copertura del fabbisogno di un solo evento che accadrà nel triennio.

Capisco la preoccupazione di ordine generale che il presidente ha esposto circa il rapporto fra decisioni, controllo del Parlamento ed effettiva corrispondenza della spesa (credo che dovremmo essere tutti più severi nel controllare questa corrispondenza), ma mi sembra che questo non sia il caso che possa far nascere scrupoli del genere.

Per tali motivi, sostengo con convinzione che l'articolo 28 può essere approvato così com'è.

MARTE FERRARI. L'onorevole Petruccioli ha sostanzialmente riassunto le osservazioni da me espresse nei miei precedenti interventi. Credo che adottando quella dizione, la quale costituisce una puntualizzazione ed una interpretazione a fronte dei quesiti sollevati, sia possibile mantenere il testo del Senato.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poiché si solleva un problema relativo all'aggiornamento del parere della Commissione bilancio, il Governo non può che rimettersi alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Non credo che il Governo possa assumere una simile posizione su un problema riguardante la gestione del bilancio, viceversa, dovrebbe pronunciarsi, chiarendo se è possibile assicurare l'erogazione della spesa necessaria per la esecuzione del provvedimento mantenendo la copertura finanziaria prevista.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In considerazione della esplicita richiesta del presidente, chiedo una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 10,50.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime il parere che la formulazione attuale dell'articolo 28, in sede di prima applicazione, permetta l'utilizzo della somma nel triennio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BALDASSARE ARMATO. Signor presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo democratico cristiano intendo manifestare il nostro compiacimento per il fatto che questo complesso *iter* legislativo trova fi-

nalmente la sua sanzione conclusiva attraverso la votazione, che, con la quasi unanimità dei consensi, ci apprestiamo a realizzare.

Questo provvedimento è il risultato di uno sforzo compiuto dalle diverse forze politiche per soddisfare in tempi brevi l'esigenza di realizzare una partecipazione diversa dei nostri cittadini all'estero e di migliorare il livello di presenza della nostra comunità nazionale, così da renderla un veicolo essenziale nella realizzazione della politica estera.

In questo senso desidero manifestare il mio apprezzamento nei confronti dei colleghi che hanno partecipato ai lavori e di tutte le forze politiche, che hanno offerto il loro contributo alla conclusione di questa prima fase.

In coincidenza con il semestre di presidenza italiano nella Comunità, essa si inserisce nell'ambito più ampio di uno sforzo, per dare rilievo a processi di partecipazione e omogeneizzazione a livello comunitario.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana » (1914):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito della votazione risultano, pertanto, assorbite le proposte di legge nn. 245, 522, 631 e 959.

Hanno preso parte alla votazione:

Andreatta, Armato, Bianco, Bonalumi, Borri, Canullo, Cattanei, Crippa, Crucianelli, Ferrari Marte, Gabbuggiani, Gangi, Giadresco, Lattanzio, Petruccioli, Portatadino, Pujia, Radi, Rossino, Rubbi, Sandirocco, Silvestri e Trebbi.

Si è astenuto:

La Malfa.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO